



Comune di Voltaggio
Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n. 33
del 30.09.2014 ore 21.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA PER L'ADDIZIONALE IRPEF:
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2014.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	BISIO Michele	P
2	OTTONELLO Giovanni Bernardo	P
3	BUCICH Alessandro	P
4	GUIDO Francesca	P
5	MOSSETTI Gianfranco	P
6	CAVO Giacomo	P
7	DI BENEDETTO Mauro	P
8	MERLO Paola	P
9	BENASSO Giuseppe	P
10	REPETTO Lorenzo Giovanni	A
11	CAVO Sandra Maria	P

Totale presenti **10**
Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **BISIO Michele** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

Sindaco Michele BISIO: afferma, personalmente, di ritenere non utile, nel presente punto, una discussione riferita ai dati finanziari senza tenere in considerazione l'integralità del bilancio di previsione 2014, posto in discussione in successivo punto della presente seduta, per cui intende rimandare il dibattito sulle scelte fiscali in tale sede; comunica la proposta di modifica delle aliquote, in particolare l'esenzione per i redditi fino a 15.000 euro, il mantenimento dell'aliquota dello 0,2 per i redditi inferiori a 26.500 euro e la nuova aliquota dello 0,4 per cento per i redditi superiori; la stima operata sulla base di tale proposta comporta la previsione di entrata di 30.000 euro;

Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe BENASSO: a nome del proprio Gruppo afferma di apprezzare la scelta operata dall'Amministrazione in merito all'esenzione relativa ai redditi fino a 15.000 euro ma, al contrario, ritiene assolutamente non condivisibile la scelta di aumento allo 0,40; afferma che la scelta alternativa dal proprio Gruppo è quella di applicare l'addizionale per i redditi superiori a 30.000 annui, con una tassazione progressiva che colpisca i redditi più alti, nello spirito della progressività che ispira la Costituzione; preannuncia il proprio voto contrario in quanto una tale proposta alternativa non è stata considerata; chiede chiarimenti al segretario se sia ancora valido il limite che impedisce l'incremento dell'aliquota esistente in misura superiore allo 0,2 per cento, secondo quanto riferito dal Sindaco (**segretario comunale:** tale limite non compare più a seguito di modifiche della normativa);

Sindaco Michele BISIO: anche se tale limite non esiste più l'Amministrazione non ha ritenuto corretto operare un aumento superiore a 0,2 punti percentuali rispetto all'attuale aliquota, in quanto un tale aumento si sarebbe rivelato eccessivamente gravoso per il contribuente;

Consigliere Giuseppe BENASSO: a proprio giudizio la proposta della Maggioranza non è corretta perché è la Costituzione ad imporre, in un'imposta quale è l'IRPEF, il criterio della progressività; aggiunge, in merito al metodo, che non è stato corretto, a proprio giudizio, avere annunciato le aliquote tributarie del Comune in sede di una pubblica assemblea antecedente alla presente seduta consiliare, perché in tale modo si è scavalcato il Consiglio Comunale anticipandone le decisioni

Su redazione del segretario comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 comma 3 D. Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione

del bilancio di previsione, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

- ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- **DATO ATTO CHE** il termine di approvazione per il bilancio di previsione 2014, differito inizialmente al 28.02.2014 con D.M. del 19.12.2013, poi al 30.04.2014 con D.M. del 13.02.2014, ulteriormente differito al 31.07.2014 dall'articolo 2-bis D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014 ai sensi del D.M. 18.07.2014;
- **VISTO** il D. Lgs. 360/1998, emanato in forza della delega di cui all'art. 7 comma 3-bis della L. 59/1997 e s.m.i., come modificato dall'art. 1 comma 142 L. 296/2006, recante istituzione, a decorrere dal primo gennaio 1999, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del quale:
- i Comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs. 446/1997 e s.m.i., con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002 (articolo 1 comma 3);
- l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico (*ibidem*);
- la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali (*ibidem*);
- con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali (articolo 1 comma 3-bis);
- l'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 1 comma 4);
- l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data dello 01 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti (articolo 1 comma 4);
- il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (*ibidem*);
- ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine (*ibidem*);

VISTO l'articolo 52 D. Lgs. 446/1997 e s.m.i., con particolare riferimento:

- al comma 1, che riconosce la facoltà, in capo ai Comuni, e fatta salva, in caso contrario, la vigenza della fonte legislativa, di disciplinare, con fonte regolamentare propria, le proprie entrate, anche tributarie, e con il limite della individuazione e della definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, e con il rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- al comma 2, che prevede che i Regolamenti siano approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- ancora al comma 2, che prevede che i Regolamenti non abbiano effetto prima dello 01 gennaio dell'anno successivo alla deliberazione;
- ancora al comma 2, che prevede che i Regolamenti sulle entrate tributarie siano comunicati, unitamente alla relativa delibera Comunale al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e siano resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale;

RICHIAMATE le deliberazioni C.C. 19/2011 in data 18.04.2011 e C.C. 38/2011 in data 17.06.2011, esecutive ai sensi di legge, con le quali si è proceduto ad approvare il Regolamento per l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche del Comune, a fare data dall'anno 2011 e determinata la relativa aliquota nella misura dello 0,20%;

DATO ATTO CHE:

- sulla base dello schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014, oggetto di approvazione nella presente seduta, vengono istituite aliquote differenziate con soglia di esenzione fino ad € 15.000,00, con aliquota dello 0,2 per cento per fasce di reddito da € 15.001,00 ad € 26.499,00 ed aliquota dello 0,4 per cento per fasce di reddito da € 26.500,00 e oltre;
- nel rispetto del principio della prudenza, in attesa di precisa conoscenza dell'ammontare di tale cespite, il presumibile ammontare di una addizionale con aliquote differenziate viene stimato (sulla base dei dati elaborati dal Servizio Finanziario), allo stato, in EURO 30.000,00;
- in ogni caso va rispettato, nella determinazione delle aliquote nonché delle agevolazioni, riduzioni e detrazioni, l'equilibrio finanziario del bilancio;
- l'introito di cui sopra va assicurato, in considerazione delle necessità di bilancio, previa effettuata ponderazione della distribuzione del carico tributario sull'Utenza, rimandando *per relationem* allo schema di Bilancio Previsionale per l'esercizio finanziario 2014, la cui scelta discrezionale appare demandata alla valutazione dell'organo politico, in considerazione dell'autonomia finanziaria dell'Ente, e nel legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa in sede delle diverse opzioni in tema di politica fiscale, con particolare riferimento alle opzioni effettuate in merito al tasso di copertura dei servizi a domanda, in merito alla copertura dei costi del servizio rifiuti solidi urbani attraverso la TARI, in merito al gettito dell'IMU ed in merito alla istituzione della TASI, alla determinazione dei servizi indivisibili ed al tasso di copertura relativi;

RITENUTO procedere alla determinazione, modificativa, dell'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., per l'anno 2014, nella misura dello 0,2 per cento, per fasce di reddito comprese tra € 15.001,00 ed € 26.499,00 annui e dello 0,4 per cento per fasce di reddito da € 26.500,00 e oltre annui e, pertanto, procedendo alla modifica del relativo Regolamento;

RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale in forza del disposto espresso dell'art. 1 comma 3 D. Lgs. 360/1998, come sostituito dall'art. 1 comma 142 lettera a) L. 296/2006, e pertanto in deroga al combinato disposto dell'art. 42 comma 1 lett. f) e dell'art. 48 D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
- il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- presenti: 10;
- astenuti: 00;
- votanti: 10;
- voti favorevoli: 08;

- contrari: 02;

DELIBERA

1. Di determinare, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche del Comune di Voltaggio, relativamente all'anno 2014, nelle misure dello 0,2 per cento relativamente a fasce di reddito da € 15.001,00 ad € 26.499,00 annui, e dello 0,4 per cento relativamente a fasce di reddito da € 26.500,00 e oltre annui;
2. Di stabilire la soglia di esenzione relativa alla compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche del Comune di Voltaggio relativamente alla fascia di reddito fino ad € 15.000,00 annui;
3. Di stabilire, conseguentemente, con decorrenza primo gennaio 2014, che l'articolo 1 comma 3 del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è modificato come segue: "3. A partire dall'anno 2014 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche del Comune di Voltaggio è stabilita nelle misure dello 0,2 per cento relativamente a fasce di reddito da € 15.001,00 ad € 26.499,00 annui e dello 0,4 per cento relativamente a fasce di reddito da € 26.500,00 e oltre annui, con soglia di esenzione relativamente alla fascia di reddito fino ad € 15.000,00 annui";
4. Di stimare, in base ai dati a disposizione del Comune relativamente agli introiti della medesima imposta, ed in base alla aliquota determinata ai sensi del punto 1, in EURO 30.000,00 circa il gettito complessivo relativamente all'anno 2014.

IL PRESIDENTE
F.to (Bisio Michele)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Gian Carlo RAPETTI)

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: favorevole

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Gian Carlo RAPETTI)

Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 e 147 bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Rag. TRAVERSO Caterina)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **29/10/2014** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **13/11/2014** Dalla Residenza Comunale, li **29/10/2014**.

IL MESSO COMUNALE

F.to (*Roberto Carrea*)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (*Avv. Gian Carlo Rapetti*)